

EBA/GL/2022/08

30/06/2022

Orientamenti

sugli esercizi di raccolta di informazioni
riguardanti i c.d. *high earner* a norma
della direttiva 2013/36/UE e della
direttiva (UE) 2019/2034

Conformità e obblighi di notifica

Status dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'UE in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli istituti finanziari.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 05.12.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/01» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

1. I presenti orientamenti precisano, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e dell'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, le modalità di attuazione di tali disposizioni per quanto riguarda la raccolta di informazioni concernenti le persone fisiche per ente e per impresa di investimento retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, garantendo la coerenza delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle imprese di investimento alle autorità competenti e da queste ultime all'ABE.

Ambito d'applicazione

2. I presenti orientamenti si applicano alle informazioni che le autorità competenti dovrebbero raccogliere dagli enti e dalle imprese di investimento in merito agli *high earner* e trasmettere all'ABE ai fini della loro pubblicazione su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione.
3. Quando si applicano l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 o l'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento, i presenti orientamenti si applicano a livello consolidato conformemente ai paragrafi 12 e 15.
4. Quando non si applicano l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i presenti orientamenti si applicano su base individuale, come stabilito agli articoli da 6 a 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2019/2033.

Destinatari

5. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e viii), del regolamento n. 1093/2010 e agli enti finanziari quali definiti all'articolo 4,

paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010 che sono enti quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle imprese di investimento soggette all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 (ogni riferimento agli enti dovrebbe essere inteso come comprendente tali imprese di investimento), e delle imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE che sono soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034 ("imprese di investimento") (collettivamente denominate "imprese").

Definizioni

6. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva (UE) 2019/2034 e nel regolamento (UE) 2019/2033, nonché negli orientamenti dell'ABE su sane politiche retributive ai sensi della direttiva 2013/36/UE ⁽²⁾, laddove la definizione faccia riferimento agli enti, e negli orientamenti dell'ABE su sane politiche retributive ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 ⁽³⁾, laddove la definizione faccia riferimento alle imprese di investimento, hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

7. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti:

<i>High earner</i>	il/i membro/i del personale che percepisce/ono una remunerazione di almeno 1 milione di EUR nell'esercizio finanziario segnalato.
Impresa	tutti gli enti, le imprese di investimento, le succursali di enti creditizi di paesi terzi e le succursali di imprese di investimento di paesi terzi per i quali dovrebbero essere raccolti dati sugli <i>high earner</i> .
Fascia retributiva	la forcella dell'importo della remunerazione lorda totale annua di un <i>high earner</i> , definita per scaglioni di 1 milione di EUR e che inizia a 1 milione di EUR.

⁽²⁾ Gli orientamenti sono pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies>

⁽³⁾ Gli orientamenti sono pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/guidelines-remuneration-policies-investment-firms>

Attuazione

Data d'applicazione

8. Gli orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2022 per i dati da raccogliere nel 2023 per l'esercizio finanziario 2022 al fine di garantire una raccolta annuale continua di dati sugli *high earner* a norma della direttiva 2013/36/UE e, parallelamente, la raccolta di dati sugli *high earner* a norma della direttiva (UE) 2019/2034.

Disposizioni transitorie

9. I dati relativi agli *high earner* per l'esercizio finanziario che si conclude nel 2022 dovrebbero essere trasmessi dalle imprese alle autorità competenti entro il 31 agosto 2023 e dalle autorità competenti all'ABE entro il 31 ottobre 2023.

Abrogazione

10. Gli Orientamenti dell'ABE sull'esercizio di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. "high earner" (EBA/GL/2014/07), pubblicati il 16 luglio 2014, sono abrogati a decorrere dal 31 dicembre 2022.
11. I riferimenti contenuti in altri orientamenti dell'ABE agli orientamenti abrogati dal paragrafo 10 si intendono riferimenti ai presenti orientamenti.

Orientamenti sugli esercizi di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. *high earner* a norma della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034

1. Ambito di applicazione degli esercizi di raccolta di informazioni

1.1 Ambito di applicazione degli enti soggetti alla raccolta di dati sugli *high earner* a norma della direttiva 2013/36/UE

12. Nell'applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di
-

partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, compresa l'impresa di investimento madre nell'UE, la holding di investimento madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, tenuto conto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, dovrebbero trasmettere all'autorità di vigilanza su base consolidata i dati relativi agli *high earner* di cui alla sezione 2 per tutte le entità del gruppo soggette a consolidamento prudenziale.

13. I singoli enti, comprese le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, che non rientrano nel consolidamento a norma del paragrafo 3, dovrebbero trasmettere all'autorità competente i dati sui loro *high earner* di cui alla sezione 2 su base individuale.
14. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di enti di paesi terzi stabilite nel loro Stato membro trasmettano loro i dati relativi ai loro *high earner* di cui alla sezione 2.

1.2 Ambito di applicazione delle imprese di investimento soggette alla raccolta di dati sugli *high earner* a norma della direttiva (UE) 2019/2034

15. Nell'applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l'impresa di investimento madre nell'UE, la holding di investimento madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE dovrebbero trasmettere all'autorità di vigilanza su base consolidata i dati relativi agli *high earner* di cui alla sezione 2 per tutte le entità del gruppo di imprese di investimento soggette a consolidamento prudenziale.
16. Una singola impresa di investimento che non rientra nell'ambito del consolidamento a norma del paragrafo 3 dovrebbe trasmettere all'autorità competente i dati sui propri *high earner* di cui alla sezione 2 su base individuale.
17. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di imprese di investimento di paesi terzi stabilite nel loro Stato membro trasmettano loro i dati relativi ai loro *high earner* di cui alla sezione 2.

2. Specifiche procedurali per le imprese

18. I dati relativi agli *high earner* dovrebbero essere trasmessi (cfr. anche l'allegato IV) ogni anno all'autorità competente per ogni esercizio finanziario ("anno di riferimento") entro il 15 giugno dell'anno civile successivo, da parte:
 - a. degli enti di cui alla sottosezione 1.1, utilizzando il modello per la raccolta dei dati specificato:
 - i. nell'allegato I per gli *high earner* che sono membri del personale degli enti e di altre entità nell'ambito del consolidamento;

- ii. nell'allegato II per gli *high earner* che sono membri del personale di imprese di investimento soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034;
 - b. delle imprese di investimento di cui alla sottosezione 1.2, utilizzando il modello per la raccolta dei dati specificato nell'allegato II.
- 19. La trasmissione dei dati di cui al paragrafo 18, lettera a), dovrebbe includere tutti gli *high earner* nell'allegato I e nell'allegato II solo gli *high earner* di cui al paragrafo 18, lettera a), punto ii), anche nelle situazioni seguenti:
 - a. L'impresa di investimento è soggetta alle disposizioni in materia di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE su base consolidata, a seguito dell'applicazione della discrezionalità nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 6, di tale direttiva.
 - b. Gli *high earner* sono stati incaricati di svolgere attività professionali nei casi di cui all'articolo 109, paragrafo 5, lettere a) e b), di tale direttiva.
- 20. I dati relativi agli *high earner* dovrebbero essere trasmessi alle autorità competenti e poi all'ABE solo dopo che le imprese e le autorità competenti abbiano garantito la completezza e la correttezza dei dati, in linea con le istruzioni tecniche fornite dalle autorità competenti e conformemente alle specifiche generali e di qualità dei dati di cui alle sezioni 3 e 9 e alle specifiche supplementari di cui alle sezioni 4 e 5.
- 21. Nel caso in cui le imprese non abbiano *high earner* da segnalare, non è necessario trasmettere tali informazioni, a meno che non siano esplicitamente richieste dall'autorità competente.

3. Specifiche generali relative alle raccolte di dati sugli *high earner*

- 22. Le imprese dovrebbero trasmettere i dati relativi agli *high earner* per ogni Stato membro in cui si trovano gli *high earner* e per ogni fascia retributiva di 1 milione di EUR (ad esempio, da 1 milione di EUR fino a meno di 2 milioni di EUR, da 2 milioni di EUR fino a meno di 3 milioni di EUR, ecc.). Ciascun *high earner* dovrebbe essere assegnato alla fascia retributiva sulla base della remunerazione totale del membro del personale riconosciuta per l'esercizio finanziario.
- 23. Le imprese dovrebbero trasmettere le informazioni necessarie utilizzando i dati di fine esercizio espressi in euro. Gli importi dovrebbero essere indicati come importi interi, non come importi arrotondati (ad esempio, 1 234 567,00 EUR anziché 1,2 milioni di EUR).
- 24. Tutti i membri del personale che hanno ricevuto 1 milione di EUR o più per l'esercizio finanziario dovrebbero essere segnalati, anche se il membro del personale ha lasciato l'impresa prima della fine dell'esercizio finanziario o se l'importo di 1 milione di EUR è raggiunto solo grazie al riconoscimento di una remunerazione variabile garantita o di pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

25. Qualora i dati sugli *high earner* siano comunicati da imprese che forniscono i dati finanziari in una valuta diversa dall'euro, ai fini della conversione dei dati da segnalare si dovrebbe ricorrere al tasso di cambio adottato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio per il mese di dicembre dell'anno di riferimento.
26. Il numero di *high earner* dovrebbe essere segnalato in termini di numero di persone fisiche (unità di organico), indipendentemente dal numero di ore lavorative previste dal relativo contratto. Per gli *high earner* dovrebbero essere comunicati la remunerazione riconosciuta in euro, le voci della remunerazione, lo Stato membro, la funzione o l'area di attività, nonché le responsabilità.
27. Il numero di persone nella riga "numero di persone che svolgono funzioni di controllo" dovrebbe includere tutti gli *high earner* con funzioni di controllo all'interno delle unità operative e nelle funzioni indipendenti di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna.
28. Gli *high earner* dovrebbero essere classificati sotto lo Stato membro, la funzione o l'area di attività e le responsabilità in cui essi svolgono la parte preponderante della loro attività. L'intero importo della remunerazione riconosciuta al singolo *high earner* all'interno del gruppo o dell'ente o dell'impresa segnalante dovrebbe essere indicato sotto lo Stato membro, la funzione o l'area di attività e le responsabilità. Se due o più aree hanno lo stesso peso per un *high earner*, l'impresa dovrebbe allocare l'*high earner* e la relativa remunerazione tenendo conto dell'allocazione di altri *high earner*, di modo che la segnalazione rispecchi meglio la distribuzione degli *high earner* all'interno dell'impresa.
29. Dovrebbero essere fornite informazioni sulla remunerazione degli *high earner* e sulle voci specifiche della remunerazione variabile per tutti gli *high earner*, indipendentemente dal fatto se siano o meno membri del personale più rilevante. Lo stesso dovrebbe valere per gli *high earner* di cui all'allegato I che sono soggetti a uno specifico quadro retributivo a norma dell'articolo 109, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE e sono segnalati anche nell'allegato II, in base al quale la remunerazione riconosciuta in "strumenti non monetari che riflettono gli strumenti dei portafogli gestiti" o la remunerazione riconosciuta in base a "dispositivi alternativi approvati" dovrebbero essere allocate ad "altri strumenti" di cui all'allegato I.
30. Gli *high earner* che svolgono un'attività professionale sia all'interno sia all'esterno dell'UE dovrebbero essere classificati sotto uno Stato membro solo se svolgono la parte principale delle loro attività professionali nell'UE. In caso contrario, il membro del personale non dovrebbe essere segnalato come *high earner*.
31. L'allocazione della remunerazione alla parte fissa e variabile della remunerazione dovrebbe essere effettuata, a seconda del caso, conformemente alla sezione 7 degli orientamenti dell'ABE su sane politiche retributive ai sensi della direttiva 2013/36/UE e alla sezione 7 degli orientamenti dell'ABE per sane politiche retributive ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.

32. Gli elementi non monetari della remunerazione dovrebbero essere segnalati con il loro equivalente monetario (ad esempio l'importo tassato) ed essere inclusi come "altre forme" di remunerazione.
33. I pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, la remunerazione variabile garantita e i benefici pensionistici discrezionali dovrebbero essere inclusi nella remunerazione variabile complessiva e dovrebbero essere indicati anche nella parte della tabella contenente ulteriori informazioni.
34. Per l'esercizio di raccolta dei dati relativi agli *high earner*, questi ultimi dovrebbero essere segnalati come personale "più rilevante" se sono trattati dalle imprese come "personale più rilevante" a livello consolidato o a livello individuale, considerando quanto segue:
- a. all'allegato I,
 - i. il personale più rilevante dovrebbe includere il personale più rilevante dell'ente che trasmette i dati e delle sue filiazioni soggette all'applicazione dei requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92 e 94 della direttiva 2013/36/UE su base individuale o consolidata; e
 - ii. il personale delle filiazioni che sono soggette a un quadro retributivo specifico a norma dell'articolo 109, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, ma che sono soggette ai requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92 e 94 di tale direttiva conformemente all'articolo 109, paragrafo 5 o 6, della stessa direttiva;
 - b. all'allegato II,
 - i. il personale più rilevante dovrebbe includere il personale più rilevante delle imprese di investimento soggette all'applicazione dei requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 su base individuale; e
 - ii. qualora i requisiti di cui agli articoli 30 e 32 della direttiva (UE) 2019/2034 si applichino su base consolidata conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, il personale delle filiazioni che non sono esse stesse soggette agli articoli 30 e 32 di tale direttiva le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o sulle attività che essa gestisce su base consolidata.

4. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli *high earner* con l'allegato I

35. Per allocare gli *high earner* alle funzioni o aree di attività di cui all'allegato I, le imprese dovrebbero tenere conto della loro organizzazione interna e degli elementi seguenti:

- a. I membri dell'organo di gestione, compresi i membri dell'organo di gestione delle filiazioni, ma esclusi i membri dell'organo di gestione delle imprese di investimento soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034, dovrebbero essere allocati, a seconda del caso, alla colonna "organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica" o "organo di gestione nella sua funzione di gestione" indipendentemente dal modello imprenditoriale dell'impresa.
 - i. "Funzione di supervisione strategica dell'organo di gestione": i membri dell'organo di gestione che svolgono il ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza (ossia amministratori senza incarichi esecutivi).
 - ii. "Funzione di gestione dell'organo di gestione": i membri dell'organo di gestione che sono responsabili delle sue funzioni di gestione (ossia amministratori con incarichi esecutivi).
- b. I "servizi bancari di investimento" (*Investment banking*) dovrebbero includere i servizi finanziari per le imprese, le negoziazioni e le vendite quali definiti all'articolo 317, tabella 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni correlate ai mercati finanziari quali definite all'articolo 192, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il *private equity*.
- c. I "servizi bancari al dettaglio" (*Retail banking*) dovrebbero includere l'intera attività di concessione di credito degli enti (a privati e imprese).
- d. La "gestione patrimoniale" (*Asset management*) di cui all'allegato I dovrebbe includere la gestione patrimoniale in seno:
 - i. all'ente;
 - ii. alle filiazioni che sono enti; e
 - iii. alle filiazioni che sono organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, gestori di fondi di investimento alternativi e imprese di investimento che non sono soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034.

- e. Le “funzioni aziendali” dovrebbero comprendere tutte le funzioni aventi responsabilità per l’intero ente a livello consolidato e per le filiazioni con tali funzioni a livello individuale, ad esempio risorse umane, IT.
- f. Le “funzioni di controllo indipendenti” dovrebbero includere solo il personale che svolge funzioni indipendenti di gestione del rischio, di conformità alle norme e di revisione interna, come descritte nella sezione 19 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
- g. “Tutti gli *high earner* in filiazioni soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034” dovrebbero includere tutti gli *high earner* e la loro remunerazione da includere nell’allegato II.
- h. “Tutti gli altri *high earner*” dovrebbero includere il personale che non può essere allocato a una delle funzioni o aree di attività di cui alle lettere da a) a g).

5. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli *high earner* con l’allegato II

36. Per allocare il personale alle funzioni o aree di attività nell’allegato II, le imprese dovrebbero tenere conto delle specifiche di cui ai paragrafi 18 e 19, della loro organizzazione interna e degli elementi seguenti:
- a. I “membri dell’organo di gestione”, compresi i membri dell’organo di gestione delle filiazioni, quando l’impresa di investimento madre nell’UE, la holding di investimento madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE trasmettono i dati relativi a un gruppo di imprese di investimento, dovrebbero essere segnalati, a seconda del caso, nella colonna “organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica” o “organo di gestione nella sua funzione di gestione” indipendentemente dal modello imprenditoriale dell’impresa.
 - b. “Negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e collocamento di strumenti” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 3), 6) e 7) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE ⁽⁴⁾.
 - c. “Consulenza in materia di investimenti, esecuzione di ordini” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 1), 2) e 5) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.
 - d. La “gestione di portafogli” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui al punto 4) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e la gestione di portafogli in

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

filiazioni dell'impresa di investimento che sono organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e gestori di fondi di investimento alternativi.

- e. La "gestione di MTF/OTF" dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 8) e 9) dell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.
- f. Le "funzioni di controllo indipendenti" dovrebbero includere solo il personale che svolge funzioni indipendenti di gestione del rischio, di conformità alle norme e di revisione interna, come descritte nella sezione 17 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.
- g. "Tutti gli altri *high earner*" dovrebbero includere gli *high earner* che non possono essere allocati a una delle funzioni o aree di attività di cui alle lettere da a) a g).

6. Raccolta dei dati da parte delle autorità competenti

37. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere annualmente i dati richiesti sugli *high earner*, come specificato nella sezione 2, da:

- a. enti, a seconda del caso, a livello consolidato o individuale conformemente all'allegato I e, se del caso, all'allegato II, secondo le modalità specificate nei presenti orientamenti.
- b. Imprese di investimento, a seconda del caso, a livello consolidato o individuale, conformemente all'allegato II e secondo le modalità specificate nei presenti orientamenti.

7. Aggregazione dei dati da parte delle autorità competenti

38. Le autorità competenti dovrebbero aggregare i dati raccolti nel loro Stato membro presso le imprese separatamente per gli *high earner* che sono stati segnalati con l'allegato I e per gli *high earner* che sono stati segnalati con l'allegato II.

39. I dati relativi agli *high earner* dovrebbero inoltre essere aggregati per fascia retributiva conformemente all'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

40. Prima di aggregare i dati, le autorità competenti dovrebbero verificare se solo le imprese incluse nell'ambito della raccolta dei dati di cui alle sottosezioni 1.1 e 1.2 abbiano comunicato i dati. I dati trasmessi da altre imprese (ad esempio, una piccola impresa di investimento non interconnessa) cui non si applicano gli orientamenti non dovrebbero essere presi in considerazione nell'aggregazione dei dati.

41. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un'autorità competente, ad esempio una responsabile della vigilanza prudenziale degli enti e un'altra per le imprese di investimento, o quando la responsabilità della vigilanza è condivisa con la Banca centrale europea, le autorità

competenti dovrebbero coordinare la raccolta dei dati tra loro e fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni necessari per garantire che sia raccolta e comunicata all'ABE un'unica serie di dati per tale Stato membro e che i singoli *high earner* non siano inclusi più volte nella raccolta dei dati. È opportuno che vi sia una sola trasmissione dell'allegato I aggregato e una sola dell'allegato II aggregato per Stato membro.

8. Trasmissione dei dati da parte delle autorità competenti all'ABE

42. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ABE i dati aggregati relativi agli *high earner* conformemente alla sezione precedente entro il 31 luglio di ogni anno.
43. Se le autorità competenti stabiliscono che non sono tenute a comunicare dati sugli *high earner*, dovrebbero informarne l'ABE entro il 15 luglio di ogni anno tramite lo strumento informatico utilizzato per la raccolta dei dati.

9. Qualità dei dati

44. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero disporre di processi e controlli adeguati a garantire che i dati relativi agli *high earner* siano aggregati e forniti in modo corretto.
45. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero verificare la completezza e l'attendibilità dei dati riportati sugli *high earner*, tenendo conto delle norme di convalida di cui all'allegato III. Le autorità competenti dovrebbero inoltre applicare tali controlli ai dati aggregati che devono essere trasmessi all'ABE.
46. Le imprese e le autorità competenti dovrebbero assicurare che la somma delle sottoposizioni della remunerazione variabile e fissa sia pari al totale e che la remunerazione complessiva media del personale sia coerente con la fascia retributiva selezionata.
47. In conformità dei requisiti minimi applicabili ai sensi della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034, i dati relativi agli *high earner* sui meccanismi di differimento e sul pagamento in strumenti dovrebbero essere attendibili, previa deduzione degli importi riconosciuti agli *high earner* membri del personale più rilevante che beneficiano di deroghe e agli *high earner* che non sono membri del personale più rilevante.
48. Per gli enti, il rapporto tra la remunerazione variabile e fissa per gli *high earner* che sono membri del personale più rilevante dovrebbe essere inferiore al 100 % (200 % con l'approvazione degli azionisti), previa deduzione degli importi riconosciuti a titolo di pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro o di remunerazione variabile garantita che non sono stati presi in considerazione per il calcolo del rapporto e degli importi riconosciuti agli *high earner* all'interno delle imprese che applicano uno specifico quadro retributivo.

49. Nel verificare la completezza dei dati relativi agli *high earner*, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, in particolare, delle dimensioni e del numero dei membri del personale delle imprese e del numero di *high earner* fornito in passato.
50. Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli di attendibilità per confermare che le imprese che devono fornire dati sugli *high earner* abbiano effettivamente fornito tali dati in conformità dei presenti orientamenti. In particolare, qualora le autorità competenti non ricevano dati sugli *high earner* da imprese che hanno precedentemente trasmesso tali dati, esse dovrebbero contattare le imprese per ricevere conferma del fatto che non è stato necessario segnalare alcun *high earner*. Le autorità competenti dovrebbero inoltre effettuare verifiche in presenza di modifiche sostanziali relative al numero di *high earner* segnalati.
51. Qualora le autorità competenti siano a conoscenza di sviluppi che hanno notevolmente aumentato o ridotto il numero di *high earner*, dovrebbero informare l'ABE della ragione di fondo.
52. Per i dati trasmessi che presentano potenziali problemi di qualità dei dati, l'ABE può chiedere alle autorità competenti di riesaminare i dati e di fornire le informazioni necessarie per la loro corretta interpretazione.
53. Le autorità competenti dovrebbero fornire quanto prima dati corretti o spiegazioni per qualsiasi dato non attendibile. Le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente con l'ABE per garantire che l'insieme di dati per l'analisi sia stabile e di buona qualità entro il 30 settembre.
54. Nel trasmettere all'ABE i dati relativi agli *high earner* conformemente ai presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero garantire che esse siano conformi anche alla decisione EBA/DC/335, del 5 giugno 2020, sull'infrastruttura centralizzata europea per i dati di vigilanza (EUCLID) ("decisione EUCLID")⁵, come modificata, e che forniscano agli enti e alle imprese di investimento tutte le specifiche tecniche necessarie per la continua conformità alla decisione EUCLID.

⁵ https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Reporting%20by%20Authorities/885459/Decision%20on%20the%20European%20Centralised%20Infrastructure%20of%20Data%20%28EUCLID%29.pdf

ALLEGATO I – Informazioni sulla remunerazione degli *high earner* ai sensi della direttiva 2013/36/UE ⁽¹⁾

		Nome dell'ente/impresa/gruppo di investimento che applica il titolo VII della direttiva 2013/36/UE:							Nome			
		Stato UE/SEE cui si riferisce l'informazione:							Codice paese			
		Esercizio finanziario per il quale è riconosciuta la remunerazione (anno N)							Anno			
		Fascia retributiva (da 1 milione di EUR a meno di 2 milioni di EUR; da 2 milioni di EUR a meno di 3 milioni di EUR, ecc.):							Importo della fascia retributiva			
Riga	Riferimento all'ITS	Funzione / Area di attività	Componenti dell'organo con funzione di supervisione e strategica	Componenti dell'organo con funzione di gestione	Investment banking	Retail banking	Asset management	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo indipendenti	Tutti gli altri <i>high earner</i>	Tutti gli <i>high earner</i> in imprese di investimento soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034	
		Informazioni sugli <i>high earner</i>										
1		Personale rientrante nell'alta dirigenza										
2		Personale nelle funzioni di controllo										
3		Altro personale										
4		Numero complessivo di <i>high earner</i>										

⁽¹⁾ Le istruzioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (ITS sull'informativa) dovrebbero essere applicate per analogia alle righe di questo modello.

4a		Di cui: numero di <i>high earner</i> di sesso maschile									
4b		Di cui: numero di <i>high earner</i> di sesso femminile									
4c		Di cui: numero di <i>high earner</i> che hanno un genere diverso da quello maschile o femminile									
5		Di cui: "personale più rilevante" (incluso nella riga 4)									
5a		Di cui: numero di <i>high earner</i> in filiazioni soggette a un quadro retributivo specifico a norma di altri atti giuridici dell'Unione conformemente all'articolo 109, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE									
6	REM 1 Riga 2	Remunerazione fissa totale di tutti gli <i>high earner</i> (in EUR)									

7	REM 1 Riga 3	Di cui: in contanti									
8	REM 1 Riga UE-4a	Di cui: azioni o partecipazioni al capitale equivalenti									
9	REM 1 Riga 5	Di cui: strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti									
10	REM 1 Riga UE-5x	Di cui: altri strumenti									
11	REM 1 Riga 7	Di cui: altre forme									
12	REM 1 Riga 10	Remunerazione variabile totale di tutti gli high earner (in EUR)									
13	REM 1 Riga 11	Di cui: in contanti									
14	REM 1 Riga 12	Di cui: differita									
15	REM 1 Riga 13 a	Di cui: azioni o partecipazioni al capitale equivalenti									
16	REM 1	Di cui: differita									

	Riga 14 a										
17	REM 1 Riga 13 b	Di cui: strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti									
18	REM 1 Riga 14 b	Di cui: differita									
19	REM 1 Riga 14 x	Di cui: altri strumenti									
20	REM 1 Riga 14 y	Di cui: differita									
21	REM 1 Riga 15	Di cui: altre forme									
22	REM 1 Riga 16	Di cui: differita									
	Riferimento all'ITS	Ulteriori informazioni relative alle posizioni di cui sopra (tutti gli importi indicati di seguito dovrebbero essere inclusi rispettivamente nella remunerazione variabile totale o nella remunerazione fissa totale)									
23	REM 2 Riga 1	Remunerazione variabile garantita – Numero di <i>high earner</i>									

24	REM 2 Riga 2	Remunerazione variabile garantita – Importo complessivo									
24a	REM 2 Riga 3	Di cui: remunerazione variabile garantita, riconosciuta al personale più rilevante per l'esercizio finanziario, che non è presa in considerazione ai fini del limite al rapporto variabile/fisso									
25	REM 2 Riga 6	Pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio finanziario – Numero di <i>high earner</i>									
26	REM 2 Riga 7	Pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio – Importo complessivo									
26a	REM 2 Riga 10	Di cui: pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro									

		per l'esercizio finanziario al personale più rilevante, che non sono presi in considerazione ai fini del limite al rapporto variabile/fisso									
27		Numero di beneficiari dei benefici pensionistici discrezionali nell'anno N									
28		Importo complessivo dei benefici pensionistici discrezionali nell'anno N ⁽²⁾									
29		Importo complessivo della remunerazione variabile riconosciuta nell'ambito di piani pluriennali che non si rinnovano su base annuale									
30		Per gli enti che beneficiano di una deroga a livello istituzionale Numero di <i>high earner</i> che									

⁽²⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 53), della direttiva 2013/36/UE.

		beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE									
31		Per gli enti che beneficiano di una deroga a livello istituzionale Remunerazione variabile dei singoli <i>high earner</i> membri del personale più rilevante degli enti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE									
32		Importo complessivo della remunerazione variabile degli <i>high earner</i> che non sono membri del personale più rilevante									
33		Importo complessivo della remunerazione fissa degli <i>high earner</i> che non sono									



		membri del personale più rilevante									
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO II – Informazioni sulla remunerazione degli *high earner* ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 ⁽³⁾

		Nome dell'impresa di investimento/del gruppo:							Nome (testo libero)	
		Stato UE/SEE cui si riferisce l'informazione:							Selezionare lo Stato membro	
		Esercizio finanziario per il quale è riconosciuta la remunerazione (anno N)							Anno	
		Fascia retributiva (da 1 milione di EUR a meno di 2 milioni di EUR; da 2 milioni di EUR a meno di 3 milioni di EUR, ecc.):							Selezionare	
Riga	Riferimento all'ITS	Funzione / Area di attività	Componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica	Componenti dell'organo con funzione di gestione	Negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e collocamento di strumenti	Consulenza in materia di investimenti, esecuzione di ordini	Gestione di portafogli	Gestione di MTF/OTF	Funzioni di controllo indipendenti	Tutti gli altri membri del personale
		Informazioni sugli <i>high earner</i>								
1		Personale rientrante nell'alta dirigenza								
2		Personale nelle funzioni di controllo								
3		Altro personale								
4		Numero complessivo di <i>high earner</i>								
4a		Di cui: numero di <i>high earner</i> di sesso maschile								

⁽³⁾ Si dovrebbero applicare le istruzioni specificate nell'ITS sull'informativa per quanto riguarda le righe in cui i riferimenti alle tabelle REM 1 e REM 2 dell'ITS sono inclusi nell'allegato II.

4b		Di cui: numero di <i>high earner</i> di sesso femminile								
4c		Di cui: numero di <i>high earner</i> che hanno un genere diverso da quello maschile o femminile								
5		Di cui: "personale più rilevante" (incluso nella riga 4)								
6	REM 1 Riga 2	Remunerazione fissa totale (in EUR) nell'anno N di tutti gli <i>high earner</i>								
7	REM 1 Riga 3	Di cui: in contanti								
8	REM 1 Riga UE-4a	Di cui: azioni o partecipazioni al capitale equivalenti								
9	REM 1 Riga 5	Di cui: strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti								
10		Di cui: altri tipi di strumenti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034								
10a		Di cui: strumenti non monetari che riflettono gli								

		strumenti dei portafogli gestiti								
10b		Di cui: dispositivi alternativi approvati								
11	REM 1 Riga 7	Di cui: altre forme								
12	REM 1 Riga 1 0	Remunerazione variabile totale (in EUR) nell'anno N di tutti gli high earner								
13	REM 1 Riga 1 1	Di cui: in contanti								
14	REM 1 Riga 1 2	Di cui: differita								
15	REM 1 Riga 1 3a	Di cui: azioni o partecipazioni al capitale equivalenti								
16	REM 1 Riga 1 4a	Di cui: differita								
17	REM 1	Di cui: strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti								

	Riga 1 3b									
18	REM 1 Riga 1 4b	Di cui: differita								
19	REM 1 Riga 1 4x	Di cui: altri tipi di strumenti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034								
20	REM 1 Riga 1 4y	Di cui: differita								
20a		Di cui: strumenti non monetari che riflettono gli strumenti dei portafogli gestiti								
20b		Di cui: differita								
20c		Di cui: dispositivi alternativi approvati								
20d		Di cui: differita								
21	REM 1 Riga 1 5	Di cui: altre forme								

22	REM 1 Riga 1 6	Di cui: differita								
Ulteriori informazioni relative alle posizioni di cui sopra (tutti gli importi indicati di seguito dovrebbero essere inclusi anche nella remunerazione variabile totale)										
23	REM 2 Riga 1	Remunerazione variabile garantita – Numero di <i>high earner</i>								
24	REM 2 Riga 2	Remunerazione variabile garantita – Importo complessivo								
25	REM 2 Riga 6	Pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio finanziario – Numero di <i>high earner</i>								
26	REM 2 Riga 7	Pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio – Importo complessivo								
27		Numero di beneficiari dei benefici pensionistici discrezionali nell'anno N								
28		Importo complessivo dei benefici pensionistici discrezionali nell'anno N								
29		Importo complessivo della remunerazione variabile riconosciuta nell'ambito di								

		piani pluriennali che non si rinnovano su base annuale								
30		Per le imprese di investimento che beneficiano di una deroga a livello istituzionale Numero di <i>high earner</i> che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034								
31		Per le imprese di investimento che beneficiano di una deroga a livello istituzionale Remunerazione variabile degli <i>high earner</i> che sono membri del personale più rilevante, qualora l'impresa di investimento benefici delle deroghe di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034								
32		Importo complessivo della remunerazione variabile degli <i>high earner</i> che non sono membri del personale più rilevante								
33		Importo complessivo della remunerazione fissa degli <i>high earner</i> che non sono								

		membri del personale più rilevante								
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO III – Controlli della qualità dei dati

Gli enti, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero applicare i seguenti controlli della qualità dei dati, a seconda del caso, per gli allegati I e II.

Riga	Controllo della qualità dei dati
Da 1 a 5	Il numero di membri del personale segnalato dovrebbe essere un numero intero.
4	Il numero nella riga 4 dovrebbe essere uguale alla somma delle righe da 1 a 3.
4a, 4b, 4c	La somma del valore nelle righe 4a, 4b e 4c dovrebbe essere uguale al numero della riga 4.
5	Il numero nella riga 5 dovrebbe essere inferiore o uguale al numero della riga 4.
6	La remunerazione fissa totale dovrebbe essere pari alla somma delle righe da 7 a 11.
12	La remunerazione variabile totale dovrebbe essere la somma delle righe 13, 15, 17, 19 e 21 dell'allegato I; e la somma delle righe 13, 15, 17, 19, 20a, 20c, 21 dell'allegato II.
12	La remunerazione variabile totale non dovrebbe essere inferiore alla somma delle righe 24, 26, 28 e 29.
12	La somma della remunerazione differita di cui alle righe 14, 16, 18, 20, 22 dell'allegato I e alle righe 14, 16, 18, 20, 20b, 20d, 22 dell'allegato II non dovrebbe essere superiore al valore della riga 12.
-	Correttezza della fascia retributiva selezionata: per ciascuna area di attività, la somma della remunerazione fissa (riga 6) e della remunerazione variabile (riga 12) divisa per il numero di <i>high earner</i> (riga 4) dovrebbe tradursi in un valore compreso nella fascia retributiva selezionata.
-	Rapporto della remunerazione differita: la somma della remunerazione differita di cui alle righe 14, 16, 18, 20 e 22 dell'allegato I; e alle righe 14, 16, 18, 20, 20b, 20d, 22 dell'allegato II, previa deduzione dei valori nelle righe 24, 26, 31 e 32, dovrebbe essere superiore o pari a 0,4 volte il valore della riga 12 dopo la deduzione del valore nella riga 32.

Gli enti e le imprese di investimento dovrebbero considerare che tale regola di convalida semplificata è solo a fini di analisi comparativa e non è una convalida della conformità ai requisiti in materia di remunerazione per la remunerazione variabile garantita e per i pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ossia mentre gli importi sono dedotti integralmente, parti di tali importi possono essere soggette all'obbligo di corrispondere parti della remunerazione variabile nel quadro di accordi di differimento.

Tale regola di convalida non si applica agli enti e alle imprese di investimento in cui tutti gli *high earner* beneficiano della deroga all'obbligo di corrispondere parte della remunerazione variabile in base agli accordi di differimento di cui all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.

-
- Pagamento in strumenti: la somma delle righe 15, 17 e 19 dell'allegato I e delle righe 15, 17, 19, 20a e 20c dell'allegato II, previa deduzione dei valori di cui alle righe 24, 26, 31 e 32, dovrebbe essere superiore o pari a 0,5 volte il valore della riga 12 dopo la deduzione dei valori nelle righe 31 e 32.

Gli enti e le imprese di investimento dovrebbero considerare che tale regola di convalida semplificata è solo a fini di analisi comparativa e non è una convalida della conformità ai requisiti in materia di remunerazione per la remunerazione variabile garantita e per i pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ossia mentre gli importi sono dedotti integralmente, parti degli importi possono essere soggette all'obbligo di corrispondere parti della remunerazione variabile in strumenti.

Tale regola di convalida non si applica agli enti e alle imprese di investimento in cui tutti gli *high earner* beneficiano della deroga all'obbligo di corrispondere parte della remunerazione variabile in strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.

Rapporto tra remunerazione variabile e fissa negli enti: per il personale più rilevante degli enti (allegato I), la remunerazione variabile di cui alla riga 12, previa deduzione dei valori delle righe 24, 26a e 32 divisa per la remunerazione fissa di cui alla riga 6, dopo la deduzione del valore nella riga 33, dovrebbe essere, a seconda del caso, pari o inferiore al 100 % o al 200 %. Tale regola di convalida non si applica all'area di attività "Tutti gli *high earner* in filiazioni soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034".

Per gli enti In ciascuna riga dell'allegato II, la somma dei numeri dovrebbe essere uguale al
che rispettivo numero nella colonna "Tutti gli *high earner* in imprese di investimento
trasmettono soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034".
dati
consolidati

ALLEGATO IV – Panoramica della trasmissione dei dati per gli *high earner*

Trasmissione di dati sugli <i>high earner</i> al massimo livello di consolidamento (base consolidata)		
Notificatore	Informazioni da comunicare	
	Allegato I	Allegato II
<p>Ente impresa madre nell'UE, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE</p> <p>Nei casi in cui si applicano l'articolo 1, paragrafo 2 o 5, e l'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033:</p> <p>Impresa di investimento madre nell'UE, holding di investimento madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.</p>	<p>Dati su base consolidata, compresi tutti gli <i>high earner</i> in entità rientranti nel consolidamento prudenziale allocati alla funzione o all'area di attività pertinenti.</p> <p>I dati sugli <i>high earner</i> in imprese di investimento subordinate (base individuale) soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034 sono inclusi nella colonna "Tutti gli <i>high earner</i> delle imprese di investimento soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034" dell'allegato I, compreso il personale delle imprese di investimento soggette all'articolo 109, paragrafo 5 o 6, della direttiva 2013/36/UE.</p>	<p>Dati su tutti gli <i>high earner</i> delle imprese di investimento (base individuale) soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034, allocati alla funzione o area di attività pertinenti.</p> <p>(La somma dei dati dell'allegato II dovrebbe essere uguale ai dati forniti nell'allegato I, colonna "Tutti gli <i>high earner</i> delle imprese di investimento soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034")</p>
<p>Impresa di investimento madre nell'UE, holding di investimento madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE (non si applica l'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033), soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034 e non incluse nell'ambito del consolidamento di un ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Dati su base consolidata</p>
Trasmissione dei dati sugli <i>high earner</i> su base individuale (solo se l'ente/l'impresa di investimento non è incluso/a nei dati consolidati dell'UE)		
Ente e	Allegato I: base individuale	Non applicabile

Impresa di investimento, qualora si applichi l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033		
Impresa di investimento (l'articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento sulle imprese di investimento non si applicano) soggetta agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034.	Non applicabile	Allegato II: base individuale

